

STATUTO DELLA SOCIETÀ
“ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.”

INDICE

ART. 1 - CONTINUITÀ CON L'ENTE AUTONOMO FIERA DI RIMINI E DENOMINAZIONE	2
ART. 2 - SEDE	2
ART. 3 - DURATA	2
ART. 4 - OGGETTO SOCIALE	2
ART. 5 – CAPITALE	3
ART. 6 – AZIONI E OBBLIGAZIONI	4
ART. 7 – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO.....	4
ART. 8 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE	6
ART. 9 – ASSEMBLEA.....	6
ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	6
ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	7
ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	7
ART. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	8
ART. 14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.....	8
ART. 15 - RECESSO.....	8
ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ART. 17- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	11
ART. 18 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.....	11
ART. 19 - POTERI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO. DELEGHE.....	12
ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ	13
ART. 21 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.....	13
ART. 22 - SINDACI.....	13
ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RELAZIONE SEMESTRALE	16
ART. 24 - UTILI E FONDO REINVESTIMENTO.....	16
ART. 25 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	16
ART. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	17
ART. 27 - RINVIO.....	17

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

ART. 1 - CONTINUITÀ CON L'ENTE AUTONOMO FIERA DI RIMINI E DENOMINAZIONE

1.1. La Società per azioni denominata "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.", risulta dalla trasformazione in Società per azioni del preesistente Ente Autonomo Fiera di Rimini, come deliberato dal suo Consiglio Generale il 27/02/2002 in attuazione della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000 numero 12 e dal successivo conferimento in essa dell'azienda comprendente le attività esercitate da Fiera di Vicenza S.p.A..

ART. 2 - SEDE

2.1. La Società ha sede in Rimini.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, deposito, magazzini ed uffici purché privi di stabile rappresentanza.

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi, anche attraverso l'utilizzo e la gestione del quartiere fieristico, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

4.1. gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, convegnistici e spettacolistici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi quali servizi tecnici, informatici, promozionali, noleggio di attrezzature, ufficio stampa e centro affari;

4.2. progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

4.3. organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e relative associazioni di categoria;

4.4. promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;

4.5. ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande e alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi;
- attività di allestimenti anche fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand e servizi accessori;
- operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali;

- attività di gestione di servizi logistici, tecnici, e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici, e al montaggio degli stand;
- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;
- attività editoriale con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della Legge numero 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- attività di vendita di spazi pubblicitari anche all'interno del quartiere fieristico.

4.6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.

La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- 1) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;
- 2) rilasciare garanzie fidejussorie anche a favore di terzi.

4.7. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;
- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali;
- lo svolgimento di attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi previsti dal D.Lgs. 58/1998 e/o dal D.Lgs 385/1993.

CAPITALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

ART. 5 – CAPITALE

5.1. Il capitale sociale è di Euro 52.214.897 ed è suddiviso in numero 30.864.197 (trentamilioniotto-centosessantaquattromilacentonovantasette) azioni di categoria ordinaria prive dell'indicazione del valore nominale.

5.2. I soci potranno eventualmente erogare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto legislativo numero 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempreché ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per le quali valgono le limitazioni indicate all'articolo 4 che precede.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

5.3. Il capitale sociale potrà essere aumentato, in denaro ed in natura, con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.4. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'articolo 2441 C.C..

Ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, cod. civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.

5.5. E' inoltre consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate, di utili e/o riserve nonché di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti), ai sensi dell'art. 2349 C.C.

ART. 6 – AZIONI E OBBLIGAZIONI

6.1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

6.2. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo art. 7, e (ii) la facoltà di emettere azioni di categoria speciale ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente.

6.3. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'articolo 2347 C.C..

6.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto o ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

6.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6.6. La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ART. 7 – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

7.1. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 6.2, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* d.lgs 58/1998, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, a ciascuna azione sono attribuiti 2 voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date cade (ai sensi dell'art. 83-*sexies* d.lgs 58/1998) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto (a):

(a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 8 ("Elenco Speciale"); e

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi, nell'Elenco Speciale e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Senza pregiudizio per quanto sopra, in conformità al disposto dell'art. 127-*quinquies*, co. 7, d.lgs 58/1998, ai fini del possesso continuativo previsto alla precedente lett. (a), è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall'Elenco Speciale e quello anteriore alla data di efficacia del presente Statuto. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale - anche i soggetti che, alla data di efficacia del presente statuto, siano titolari di azioni della Società con diritto di voto per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all'Elenco Speciale.

7.2. Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 7.1 viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 58/1998.

7.3. Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

7.4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati (i) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari.

7.5. La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

7.6. Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 7.3, 7.4 e 7.5, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

7.7. La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):

(i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le "Azioni Originarie");

(ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie con riferimento ad un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (sia nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie che in caso di aumento di capitale riservato al titolare delle Azioni Originarie).

Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al paragrafo 7.1(a). Inoltre, qualora l'acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente paragrafo 7.1(a), calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

7.8. I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle delibere assembleari che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.

7.9. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.

ART. 8 – ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE

8.1. E' istituito l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Il soggetto che intenda accedere al beneficio della maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere iscritto nell'apposito Elenco Speciale presentando la relativa istanza alla Società.

8.2. Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con periodicità trimestrale – 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore. Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco Speciale da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

8.4. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nell'Elenco Speciale al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato precedentemente rinunciato.

ASSEMBLEA

ART. 9 – ASSEMBLEA

9.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 C.C..

9.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale ed al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso ricorrano le condizioni di legge.

9.3. L'Assemblea è convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità di legge.

10.2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di

Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

10.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente all'art. 16 e 22.

10.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

11.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto e legittimati in forza di attestazione comunicata all'emittente, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

11.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta da altra persona ai sensi di legge.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

11.4. La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori o i soci presenti.

12.2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei titolari del diritto di voto a partecipare all'adunanza, in particolare la regolarità delle deleghe, per constatare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione e nominare uno o più scrutatori.

12.3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

13.1. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, ove non diversamente specificato nel presente Statuto, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Tuttavia per l'adozione delle delibere aventi ad oggetto la modifica degli articoli 4 e 14 del presente statuto e per l'adozione delle delibere sulle materie previste al successivo articolo 14, lett. f), g) e h), occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

13.2. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

13.3. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio e successivamente trascritti nel libro.

13.4. Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART. 14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio;
- b. nomina gli amministratori;
- c. nomina i membri del Collegio Sindacale ai sensi del successivo articolo 22;
- d. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e. autorizza, per importi superiori al 20% del patrimonio netto della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato, il rilascio di garanzie fidejussorie nell'interesse di terzi, fra i quali non si considerano le società controllanti, controllate e quelle sottoposte al medesimo controllo, così come stabilito ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n.1) del codice civile;
- f. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.4, autorizza il trasferimento o la cessione di marchi o rami d'azienda inerenti le attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi;
- g. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, autorizza la cessione dei fabbricati a destinazione fieristica costituenti i Quartieri Fieristici di Vicenza e di Rimini;
- h. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, autorizza il trasferimento dell'intero complesso dei beni mobili inerenti l'esercizio dell'attività fieristica, fatto salva la competenza del Consiglio di amministrazione a disporre per i singoli beni mobili.

ART. 15 - RECESSO

15.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società solo nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.

E' pertanto escluso il diritto di recesso (i) in relazione all'adozione di delibere riguardanti la proroga del termine della società ovvero l'introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli (ex art. 2437, co 2, c.c.), e/o (ii) nel caso in cui le azioni non dovessero essere più quotate in un mercato regolamentato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci.

16.2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti.

L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica.

16.3. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente con le modalità di seguito specificate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

16.4. Le liste dovranno essere presentate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

16.5. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

16.6. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

16.7. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni che, richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

16.8. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario

abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

16.9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

16.10. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno,
- (ii) l'amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, un pari numero di amministratori meno uno e l'amministratore restante sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'amministratore restante coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti da tali liste.

16.11. Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.

16.12. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti.

16.13. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla

legge, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

16.14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione (i) assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

16.15. Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 17- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

17.1. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e può nominare un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

17.2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

ART. 18 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

18.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o da almeno un membro del Collegio Sindacale. In tal ultimo caso, la seduta di Consiglio dovrà avere luogo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

18.2. La convocazione del Consiglio è fatta con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata anche solo a mezzo fax, o posta elettronica (e-mail), da spedirsi a tutti gli amministratori in carica ed ai Sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

18.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Quando si dovesse riscontrare la contemporanea mancanza del Presidente e del Vice Presidente il soggetto legittimato a presiedere le riunioni del Consiglio è il consigliere più anziano di età.

18.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia, le deliberazioni concernenti il trasferimento o la cessione di marchi o rami d'azienda inerenti ad attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni che si svolgono nelle sedi di proprietà ad altre sedi e le relative proposte all'assemblea per l'autorizzazione ai sensi del precedente paragrafo 14.1(f), dovranno essere motivate da causa di forza maggiore ovvero da incontrovertibili motivi di mercato ed assunte con il consenso unanime dei membri del Consiglio.

18.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

18.6. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 19 - POTERI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO. DELEGHE.

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

19.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo:

- (i) l'incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%;
- (ii) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- (iii) l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della Società;
- (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (v) gli adeguamenti - privi di qualunque discrezionalità - dello statuto a disposizioni normative;
- (vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Rimini;
- (vii) la costituzione di patrimoni separati.

19.3. In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l'approvazione delle operazioni con parti correlate. Ugualmente, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere compiute secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente.

19.4. Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di legge.

19.5. Il Consiglio di amministrazione, eccezione fatta per gli atti previsti dall'articolo 2381 C.C., delega le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Gli amministratori cui sono state conferite deleghe riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle sue controllate, a sensi di legge.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo, ovvero con comunicazione scritta al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

19.6. Il Consiglio può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, ad esso non riservate dalla legge, ad un Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri inferiore alla metà dei componenti il Consiglio medesimo in essi compreso l'Amministratore Delegato il quale svolge il ruolo di Presidente del Comitato Esecutivo. I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo e lo stesso può essere convocato, dal Presidente del comitato stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di un altro membro del Comitato Esecutivo ovvero di almeno un Sindaco.

19.7. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri anche di rappresentanza e stabilendo un apposito compenso. Il Consiglio, potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

19.8. Il Consiglio nomina, e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata e il compenso, che svolgerà/anno le funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in posizione di dirigenza in aree di attività amministrativa, finanziaria, contabile e/o di controllo presso società di capitali.

ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

20.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito delega o procura, nell'ambito dei poteri conferiti.

ART. 21 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI

21.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

21.2. L'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e può determinare le modalità di riparto tra gli amministratori, ove il compenso sia stato determinato in misura complessiva.

21.3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

21.4. I compensi deliberati rimarranno invariati - a seconda dei casi - sino a diversa decisione dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22 - SINDACI

22.1. L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili.

22.2. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

22.3. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

22.4. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

22.5. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

22.6. Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

22.7. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato, ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

22.8. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario

abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel precedente art. 22.3 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel precedente art. 22.5, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del D.Lgs. 58/98. In tal caso la soglia prevista dal precedente art. 22.6 è ridotta alla metà.

22.9. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata da soggetti non collegati, neppure indirettamente, ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, 2° comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 sono tratti il restante membro effettivo ed il restante membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le liste sono eletti candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

22.10. Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

22.11. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

22.12. Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui al comma che precede devono in ogni caso assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra

generi.

L'assemblea prevista dall'articolo 2401, 1° comma, Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

22.13. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, materie attinenti al campo dell'organizzazione e/o promozione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono i settori della promozione e organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché di progettazione, realizzazione, promozione e gestione di immobili e mobili adibiti a finalità fieristiche e/o congressuali.

22.14. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

BILANCIO E RELAZIONE SEMESTRALE

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RELAZIONE SEMESTRALE

23.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di Legge alla formazione del bilancio sociale.

23.3. Ogni anno, entro il 30 settembre, l'organo amministrativo predispone, approva e pubblica sul proprio sito internet il bilancio infrannuale al 30 (trenta) giugno.

ART. 24 - UTILI E FONDO REINVESTIMENTO

24.1. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) lo 0,5% (zero virgola cinque per cento), secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. c) della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000 numero 12 a riserva da utilizzarsi in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
- c) quanto alla restante parte secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

24.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare acconti sui dividendi che potranno essere deliberati ricorrendone i presupposti di legge.

ART. 25 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata a norma di legge.

25.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

26.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

ART. 27 - RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.